





Fondata il 20 settembre 1920–Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930 Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria-Viale Regina Giovanna 12-20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato SALVI Nino (id FSI 161182)

Con segnalazione del 6 gennaio 2017 veniva riferito dall'Arbitro principale del "V Festival Internazionale S.S. Lazio Scacchi" SIMONINI Manlio (A.I.) che "il giocatore Salvi Nino non si è presentato a giocare il turno 5, nemmeno dopo il tempo d'attesa di 60 minuti previsto dal regolamento del torneo. Nessuna notizia è pervenuta dal suddetto giocatore per giustificare la sua assenza, pertanto lo stesso giocatore è stato considerato assente ingiustificato e ritirato dal torneo".

Non perveniva nota alcuna da parte dell'incolpato.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale dispone che: "il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente. In caso di forza maggiore lo stesso deve cercare di mettersi in contatto con l'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi. In tale caso l'Arbitro principale dovrà provvedere a esporre i nuovi abbinamenti fatti tenendo conto dell'assenza. Il giocatore che perde a forfeit l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale con le modalità suesposte, deve essere considerato ritirato ingiustificatamente".

Il successivo articolo 7.5.3 dispone che: "il giocatore che intende ritirarsi dal torneo deve comunicarlo all'Arbitro principale entro la fine della sessione di gioco del turno precedente e comunque entro un'ora dall'inizio del turno da cui decorre il ritiro. L'Arbitro principale deve accettare il ritiro ed escludere il giocatore dal torneo. Il giocatore che non ottempera agli adempimenti suesposti è considerato ritirato ingiustificatamente".

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato SALVI NINO.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 20/1/2017

Il Giudice Sportivo Nazionale Elia Mariano